

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 23 DEL 22/11 2011

OGGETTO: Modifica dell'ordinanza n. 01/2010, Accesso e circolazione delle persone in ambito portuale.

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07 giugno 2011;

PREMESSO che questa Autorità, con l'Ordinanza n. 01/2010 ha inteso emanare le disposizioni in materia di permessi di accesso in porto e circolazione veicolare in ambito portuale, al fine di garantire l'applicazione delle misure di sicurezza nell'intera area del porto di Brindisi;

PREMESSO che tale Ordinanza ha disciplinato le modalità per il rilascio dei titoli di accesso agli impianti portuali del porto di Brindisi nonché l'individuazione degli aventi titolo alla richiesta, al fine di conseguire un adeguato livello di sicurezza del porto per ridurre al minimo i rischi di eventuali minacce terroristiche e relative conseguenze;

CONSIDERATO che tale Ordinanza individua alcune categorie di soggetti operanti in ambito portuale, per i quali è consentito il rilascio dei permessi di accesso in porto con validità per un periodo superiore all'anno solare (cinque anni);

CONSIDERATO che dopo quasi due anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza citata e delle concrete circostanze riscontrate nell'applicazione della stessa, è emersa l'opportunità di procedere ad un ampliamento delle categorie di personale che potrebbero fruire di permessi di accesso al porto di validità superiore all'anno solare;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici/amministrativi, procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 01/2010, prevedendo anche per le sotto riportate categorie la possibilità del rilascio di permessi di accesso al porto di durata superiore all'anno solare, in relazione alla durata delle autorizzazioni/concessioni/contratti posseduti o funzioni pubbliche espletate, e comunque per un tempo massimo non superiore ad anni cinque:

- a) Veicoli personali appartenenti al personale in servizio presso le PP.AA. operanti in porto;
- b) Personale dipendente dell'Autorità portuale e relativi veicoli personali;
- c) Ditte appaltatrici dei servizi di interesse generale o di lavori pubblici appaltati dall'Autorità portuale;
- d) Personale e veicoli delle imprese portuali ex 16 legge n. 84/1994;
- e) Personale e veicoli dei concessionari demaniali ex art. 36 Cod. Nav. e/o art. 18 legge n. 84/1994;
- f) Componenti del Comitato portuale e della Commissione Consultiva locale;

CONSIDERATO che, a tal proposito, questa Autorità ha inoltrato preventivamente alla Capitaneria di Porto di Brindisi e alla Polizia di Frontiera di Brindisi la nota n. 10068 in data 29 settembre 2011, con la quale è stato richiesto il parere sulla modifica dell'ordinanza 01/2010 secondo le indicazioni di cui al precedente capoverso;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

VISTA la nota n. 4993 in data 25 ottobre 2011 con la quale l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Brindisi ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di modifica del provvedimento in argomento, limitata tuttavia ai soli veicoli personali appartenenti al personale in servizio presso le PP.AA. operanti in porto nonché al personale dipendente dall'Autorità portuale e relativi veicoli personali per una validità quinquennale dei permessi di accesso in porto;

RITENUTO tuttavia che la limitazione alle fattispecie sopra descritte non appare supportata da motivazioni sufficienti per evitare di incorrere in una ingiustificata situazione di favore per i dipendenti delle PP.AA. e dell'Autorità portuale di Brindisi, nei confronti dei dipendenti di altre realtà, sia pure private, ma che operano in porto in maniera stabile e su autorizzazione/concessione dell'Autorità portuale e per i cui dipendenti viene comunque richiesto il parere allo stesso Ufficio di Polizia di Frontiera;

VISTA la nota n. 23931 in data 14 novembre 2011 con la quale la Capitaneria di Porto di Brindisi ha espresso il proprio parere favorevole alla modifica proposta dell'Ordinanza n. 1/2010, a condizione di procedere in ogni caso alla vidimazione annuale dei permessi rilasciati in relazione a quanto previsto dal D.M. 8 giugno 1987 del Ministero della Marina Mercantile;

TENUTO CONTO tuttavia che il riferimento alla normativa ministeriale sopra citata non può trovare attuale applicazione, in considerazione dell'istituzione delle Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che, in particolare, attribuisce a detti Enti la competenza relativa alla disciplina delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono nei porti, alle quali non può considerarsi estranea la disciplina dei permessi di accesso al porto;

RITENUTO peraltro che l'esigenza di vidimazione annuale dei permessi di accesso al porto di durata superiore all'anno solare può essere garantita da una formale comunicazione del legale rappresentante dell'impresa/servizio/Amministrazione che confermi o meno la necessità del mantenimento dei permessi rilasciati anche per l'anno successivo per il personale dipendente dall'impresa/servizio/Amministrazione medesima di cui dovrà riportare l'elenco, restando fermo l'obbligo di restituire prontamente all'Autorità portuale i permessi non più necessari;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.

ORDINA

Articolo unico

Il punto 2. dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 01/2010 di questa Autorità portuale è come di seguito sostituito:

2. "Il permesso di accesso al porto ha validità di un anno solare e decade al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di emissione, fatta salva la possibilità di proroga che dovrà essere formalmente comunicata dall'A.P. agli Organi di Polizia, alla società incaricata dell'applicazione delle misure di security presso i vari posti di controllo nonché pubblicato sul sito internet dell'Ente. Esso deve essere rinnovato unitamente al rinnovo dell'autorizzazione ad operare in porto per la ditta per la quale la persona opera. Per gli Agenti marittimi raccomandatari, regolarmente iscritti



[Handwritten signature]

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

nell'elenco tenuto, ai sensi della legge n. 135/1977, dalla Camera di Commercio di Brindisi, per gli spedizionieri doganali accreditati presso l'Agenzia delle Dogane di Brindisi, per il personale appartenente ai servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, barcaioli) ed i consulenti chimici di porto, il permesso di accesso in porto ha validità di cinque anni, fatta salva l'eventuale anticipata cancellazione degli stessi dagli elenchi/registri/ruoli che dovrà essere prontamente comunicata all'Autorità portuale da parte del servizio di appartenenza e/o dal titolare del permesso. Per il personale di seguito indicato, fatto sempre salvo l'obbligo della restituzione del permesso in caso di cessata esigenza, l'Autorità portuale può rilasciare permessi di accesso al porto, sia per la persona che per i veicoli, di durata superiore all'anno solare, ma limitati comunque ad un quinquennio, in relazione alla durata delle autorizzazioni/concessioni/contratti che abilitano gli interessati all'accesso in ambito portuale:

- a) Personale dipendente dell'Autorità portuale di Brindisi e relativi veicoli personali;
- b) Veicoli personali appartenenti al personale in servizio presso le PP.AA. operanti in porto;
- c) Personale e veicoli delle imprese portuali ex art. 16 della legge n. 84/1994;
- d) Personale e veicoli dei concessionari demaniali e relativi dipendenti
- e) Personale e veicoli delle Ditte appaltatrici dei servizi di interesse generale e/o di servizi/lavori pubblici;
- f) Componenti del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva locale.

Al fine di certificare l'esigenza di mantenimento dei permessi di accesso al porto pluriennali per l'anno successivo, il legale rappresentante della Ditta/Impresa/Amministrazione interessata dovrà produrre formale comunicazione scritta che confermi o meno la necessità del mantenimento dei permessi rilasciati anche per l'anno successivo per il personale dipendente dall'impresa/servizio/Amministrazione medesima di cui dovrà riportare l'elenco, restando fermo l'obbligo di restituire prontamente all'Autorità portuale i permessi non più necessari. Tale dichiarazione dovrà essere resa entro il giorno 15 novembre di ogni anno. In mancanza di detta comunicazione, l'Autorità portuale provvederà a sospendere l'efficacia di tutti i permessi rilasciati in favore di chi avrà omesso la comunicazione di cui sopra.

Brindisi, 22-11-2011


IL PRESIDENTE
Prof. Irikli HARALAMBIDIS



